



Sentenza

n. 248 /2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

ANGELO BAX - **Presidente**

ANDREA LUBERTI - **Consigliere - relatore**

ELENA PAPA - **Consigliere**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero **61598** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:

Housesharing società a responsabilità limitata (di seguito: *Housesharing*),

con sede legale a Firenze, alla via Del Moro, 6, in persona del legale rappresentante, nonché amministratore unico, Luigi Buttiglieri;

Luigi Buttiglieri, nato a Butera (CL) in data 10 luglio 1957, residente a Signa (FI), alla via del Castello, 8, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, della *Housesharing*, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Stano, con studio in Firenze, alla via Carlo Botta, 2 (posta elettronica certificata: marco.stano @firenze.pecavvocati.it).

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile);

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza in data 7 luglio 2022, il relatore, Consigliere Andrea Luberti, il pubblico ministero, in persona del Procuratore regionale Acheropita Rosaria Mondera, e l'avvocato Marco Stano.

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione regolarmente depositato e notificato la Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio i soggetti indicati in epigrafe ai fini della condanna al pagamento, in favore del Comune di Firenze, della somma di euro **19.790,50**, oltre agli accessori di legge.

Il danno contestato è correlato al mancato versamento dell'imposta di soggiorno, introdotta da ultimo con l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che prevede la possibilità, per determinate tipologie di Comuni, di istituire un prelievo tributario a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità, in proporzione al costo giornaliero praticato dalla struttura ricettiva, con obbligo di riscossione e riversamento da parte del gestore della stessa struttura alberghiera.

Nel Comune di Firenze l'imposta, secondo quanto precisato dalla Procura erariale, è stata disciplinata con deliberazione del Consiglio comunale del 20 giugno 2011, n. 33, con decorrenza 1 luglio 2011.

Il relativo regolamento è stato successivamente integrato e modificato dalle deliberazioni consiliari del 7 maggio 2012, n. 21; 28 luglio 2014, n. 50, e 2 marzo 2015, n. 12, che prevedono appunto la riscossione da parte del gestore della struttura alberghiere e il versamento della relativa somma, previa specifica dichiarazione.

Nell'atto di citazione la Procura ha esposto di avere ricevuto una *notitia damni*, da parte della Polizia municipale del Comune di Firenze, con cui era riferita l'omissione dell'obbligo di riversamento dell'imposta di soggiorno da parte della società convenuta, che gestiva diverse strutture ricettive all'interno del comune.

La somma non versata sarebbe relativa al periodo giugno 2017-luglio 2018 per le locazioni turistiche ed ottobre 2017- maggio 2018 per le case-appartamento vacanze, pari rispettivamente a euro 15.472,00 ed € 4.318,50, per un totale pari al *petitum* erariale.

Tale somma era stata accertata dagli uffici comunali nei confronti del convenuto, che non aveva contestato l'addebito e anzi, tramite *e-mail* in data 10 maggio 2019 allegato agli atti, aveva proposto un piano di rientro.

A seguito di rinvio dalla camera di consiglio da remoto in data 13 gennaio 2021, la causa è stata fissata per l'udienza odierna.

In prossimità dell'udienza in data 7 luglio 2022 il convenuto Luigi Buttiglieri si è costituito, eccependo l'inammissibilità della propria *vocatio in ius*, per non essere stato chiamato in giudizio in proprio e per un autonomo titolo di responsabilità, comunque non illustrato, ma "*in qualità di Amministratore Unico della società HOUSESHARING s.r.l*", peraltro fallita dopo l'instaurazione del giudizio.

Nel corso della discussione le parti si sono riportate alle proprie note scritte, insistendo nelle rispettive richieste ed eccezioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, in accoglimento dell'eccezione difensiva, deve essere precisato che il convenuto Luigi Buttiglieri non è stato citato in proprio e per un autonomo titolo di responsabilità enucleato nella *causa petendi*, ma “*in qualità di Amministratore Unico della società HOUSESHARING s.r.l.*”.

Poiché citare un soggetto nella qualità di legale rappresentante di una società equivale a citare la società stessa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nel caso in esame lo stesso soggetto giuridico (la *Housesharing*) è stato citato più volte, con notifiche regolari.

Una diversa soluzione ermeneutica violerebbe il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Sezione I centrale di appello, 27 novembre 2018, n. 430).

Nel merito, il Collegio ritiene che le richieste attoree siano meritevoli di accoglimento integrale.

È appena il caso di riferire che sulla controversia in esame appare indiscussa la sussistenza della giurisdizione contabile, in considerazione della struttura dell'imposta di soggiorno, che configura il cliente della struttura (e non quest'ultima) soggetto passivo dell'imposta di soggiorno. Per contro, nei regolamenti comunali in genere (e tanto si è verificato nel caso di specie) il gestore della struttura è investito della riscossione e del successivo versamento dell'importo, che *ab origine* rappresenta un'entrata di carattere pubblicistico.

Pertanto, i soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in

dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili (Corte dei conti, Sezioni riunite, 22 settembre 2016, n. 22).

Tale affermazione comporta, al contempo, l'individuazione in capo al gestore della struttura ricettiva di un rapporto servizio, corredato da specifici obblighi (investito di funzioni strumentali alla potestà impositiva del Comune), ferma restando l'azionabilità dei danni derivanti dalla violazione di tali obblighi in capo al Comune avanti alla giurisdizione contabile (per giurisprudenza costante tra cui, da ultimo, Corte di cassazione, Sezioni unite, ordinanza 24 luglio 2018, n. 19654). Quale ulteriore conseguenza i soggetti operanti presso le strutture ricettive assumono la funzione di agenti contabili e sono assoggettabili anche al giudizio di conto (Corte dei conti, Sezioni riunite, 22 settembre 2016, n. 22, con indirizzo confermato da Corte di cassazione, Sezioni unite, ordinanza 24 luglio 2018, n. 19654).

Particolarmente nutrita in tal senso è altresì la giurisprudenza della presente Sezione, con pronunce anche molto recenti (si veda, da ultimo, sentenza 3 dicembre 2021, n. 445)

L'articolo 180, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 (invocato dal convenuto), ha al riguardo introdotto un comma 1-ter all'articolo 4 citato. La novella ha previsto che *“Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno (...) con diritto di rivalsa sui soggetti passivi”*. La giurisprudenza penalistica successiva (Corte di cassazione, sezione VI penale, 17 dicembre 2020, n. 36317) ha al riguardo evidenziato che tale innovazione comporterebbe il venir meno dell'indirizzo consolidato (Corte di cassazione, sezione VI penale, 25 ottobre 2017, n. 53467, e 17 maggio 2018, n. 32058) che aveva, per le ragioni già evidenziate, sostenuto

che l'appropriazione da parte del gestore (come rilevato, incaricato di pubblico servizio) delle somme percepite quale imposta di soggiorno, configurerebbe il reato di peculato (articolo 314 del codice penale). La circostanza che analogo effetto abolitorio presenti la disposizione in ordine alla responsabilità contabile è, tuttavia, questione controversa nella giurisprudenza contabile.

Per la tesi secondo cui l'individuazione della struttura alberghiera come "responsabile di imposta" avrebbe determinato la trasmigrazione delle relative controversie si è schierata la Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia (pronunce 12 febbraio 2021 n. 38, in *obiter dictum*, e 17 gennaio 2022, n. 6). Per la tesi opposta, invece, sono registrabili le pronunce della Sezione giurisdizionale per l'Emilia - Romagna (14 ottobre 2021, n. 325), e per la Liguria (10 gennaio 2022, n. 1).

In relazione all'applicabilità nel caso di specie va sottolineato il successivo articolo 1 - *quinquies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215.

Tale previsione ha introdotto una disposizione di "*interpretazione autentica*" del comma 1-*ter*, secondo cui esso "*si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020*", che spiegherebbe effetti retroattivi in punto di giurisdizione, secondo la prospettazione della parte convenuta.

Al riguardo, il collegio ritiene tuttavia di aderire al secondo indirizzo, tra quelli citati, vale a dire l'orientamento secondo cui la qualificazione della struttura alberghiera come responsabile d'imposta non determina *ex se* il venir meno della giurisdizione contabile per le seguenti ragioni:

i. la mancata coincidenza dell'*abolitio criminis* penalistica rispetto a quella giuscontabile: infatti, secondo i citati orientamenti nomofilattici, la fattispecie

del peculato non sarebbe configurabile per il difetto sopraggiunto (oggettivo)

del carattere pubblicistico delle risorse;

ii. l'attribuzione alla struttura alberghiera della qualificazione di responsabile di imposta.

Tale circostanza, secondo la giurisprudenza contabile assolutamente consolidata, comporta l'assoggettamento alla giurisdizione contabile, atteso che lo stesso responsabile è parte, ma non originaria dell'obbligazione tributaria; di conseguenza le somme di denaro percepite dai soggetti passivi primari hanno carattere pubblicistico (così, quanto al notaio che riceve le imposte di registro, catastali e ipotecarie, Sezione I centrale appello, 23 ottobre 2018, n. 410).

iii. la permanenza, in capo alla struttura alberghiera, di una serie di obblighi strumentali e propedeutici alla riscossione dell'imposta di soggiorno che, indipendentemente dalla giurisprudenza pregressa, ben configurano un rapporto di servizio con l'amministrazione percettrice;

iv. l'eventuale incostituzionalità della norma "di interpretazione autentica", se intesa nel senso descritto, in quanto le norme (anche se non penali) retroattive incontrano limitazioni estremamente rigide nel tessuto costituzionale, a sua volta integrato, per il tramite dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, dai principi della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. Al riguardo, è stato precisato (Corte costituzionale, 29 maggio 2013, n. 103) che *"La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica, quindi, non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex plurimis: sentenze n. 271 e n. 257 del*

2011, n. 209 del 2010 e n. 24 del 2009). In tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo», in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto» (sentenza n. 311 del 2009), o di «ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore» (ancora sentenza n. 311 del 2009), a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale. Accanto a tale caratteristica, questa Corte ha individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto)". Per contro, come evidenziato, la qualificazione come agente contabile della struttura alberghiera che avesse ricevuto l'imposta di soggiorno era assolutamente consolidata.

In ogni caso, la Sezione (sentenza 19 aprile 2022, n. 85 e n. 86) già ha avuto modo di precisare che l'eventuale caducazione della responsabilità contabile, e dell'azionabilità tramite il giudizio di conto del relativo debito, non assume rilievo in relazione alla ordinaria responsabilità erariale (e, nel caso di specie, il giudizio in esame è stato incardinato nelle ordinarie forme dell'azione di responsabilità).

Anche la giurisprudenza di appello della Corte dei conti è addivenuta a tale conclusione (Sezione II centrale di Appello, 24 giugno 2022, n. 275).

In conclusione, il collegio ritiene che nel caso di specie continui a sussistere la giurisdizione contabile.

In punto di fatto, occorre osservare che la circostanza oggettiva del mancato versamento delle somme dovute è desumibile dalle risultanze trasmesse dalla polizia municipale del Comune di Firenze, cui può essere attribuita una privilegiata efficacia probatoria, non essendo stati tali documenti, peraltro, contestati in alcuna sede.

Inoltre, la relativa posta debitoria, sia nell'*an* che nel *quantum*, non è stata contestata dall'interessato.

Nel caso di specie, pertanto, è senza dubbio ravvisabile un'omissione dolosa agli obblighi imposti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, nonché alla sua ricezione nel regolamento applicabile nel territorio comunale di Firenze. Essa è ascrivibile, tanto sotto il profilo oggettivo, quanto sotto il profilo soggettivo, alla società evocata in giudizio e al suo amministratore e legale rappresentante *pro tempore*.

In conclusione, paiono sussistenti i presupposti e gli elementi oggettivi del danno erariale. Essi sono, nel caso di specie, il rapporto di servizio con l'amministrazione danneggiata (fondato sugli obblighi in capo alla società convenuta relativi alla cooperazione nella potestà impositiva); l'antigiuridicità della condotta (ravvisabile nell'inadempimento agli obblighi insiti, nel caso di specie, dalla cooperazione dovuta in base alla struttura del tributo); nonché il danno (consistente nella perdita di risorse pubblicistiche in capo all'ente

comunale) e il nesso di derivazione causale tra condotta e danno. Risulta provato anche l'elemento soggettivo, insito nell'attribuibilità, sotto il profilo del dolo, quale coscienza e volontarietà dell'omissione rispetto ai doveri derivanti dalla gestione della struttura ricettiva e alla produzione del danno. Pertanto, il collegio ritiene di condannare la parte convenuta, come sopra rettificata, al risarcimento, in favore del Comune di Firenze, della somma di euro **19.790,50**, già comprensiva di rivalutazione. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo a favore dello Stato, seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attorea e, per l'effetto condanna la **Housesharing società a responsabilità limitata** in persona del proprio amministratore e legale rappresentante *pro tempore*, Luigi Buttiglieri, al pagamento, in favore dell'Erario, della somma di euro **19.790,50**, individuando quale amministrazione danneggiata il Comune di Firenze.

Tale importo sarà incrementato degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfacimento del credito.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in €. 125,84.= (dicansi Euro Centoventicinque/84.=).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7 luglio 2022.

L'estensore

Andrea Luberti

Firmato digitalmente

Il Presidente

Angelo Bax

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 29 Agosto 2022

Il direttore di Segreteria

Firmato digitalmente

Simonetta Agostini